

LEGITTIMA DIFESA: UN RISCHIO PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI

Sembra un ossimoro ma non lo è. La proposta di legge sulla legittima difesa, che la Camera ha approvato in seconda lettura, con una sola modifica riguardante un problema di copertura finanziaria, è infatti un provvedimento non solo inutile, ma anche sbagliato e pericoloso.

Partiamo dalla definizione di cosa è, nel nostro ordinamento, l'istituto della legittima difesa.

La "legittima difesa", disciplinata dall'articolo 52 del codice penale, è un diritto alla "autotutela" che l'ordinamento giuridico italiano riconosce ad un cittadino nel caso in cui si ritrovi in una improvvisa situazione di pericolo imminente (per sé o per altri) da cui è necessario difendersi e non sia possibile rivolgersi all'autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo.

Periodicamente, episodi di cronaca cruenti alimentano il tentativo di alcune forze politiche di speculare sulle paure legittime dei cittadini agitando il tema della sicurezza per guadagnare facili consensi. Un tema delicato come questo, che implica l'uso delle armi da parte di chi, minacciato, legittimamente rivendica la possibilità di difendersi in casa propria, richiede però un grande equilibrio, per assicurare questo diritto senza cadere su un piano privo di regole che rischierebbe di produrre una "licenza di uccidere" non accettabile in un Paese civile come il nostro.

Tale equilibrio è completamente saltato nel provvedimento che il governo a guida Lega-Movimento Cinque Stelle stanno approvando.

Il provvedimento interviene sull'articolo 52 del codice penale, dicendo che è "sempre" legittima difesa la reazione ad una aggressione in casa, cioè si considera "sempre" sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Viene altresì introdotta ex novo un'ipotesi di presunzione di legittima difesa domiciliare per il quale viene considerato sempre in stato di legittima difesa chi, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l'intrusione posta in essere da parte di una o più persone con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. In sintesi, non è solo la proporzionalità ad essere presunta, ma la legittima difesa tout-court, quando il soggetto agisca per respingere la sola intrusione violenta altrui.

La riforma interviene anche sulla disciplina dell'eccesso colposo di legittima difesa, a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato, ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa, configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva. Su questo tema il provvedimento inserisce una modifica all'articolo 55 del codice penale, escludendo la responsabilità per colpa nelle ipotesi in cui l'eccesso si realizzi in situazioni di minorata difesa dell'agredito, ovvero in stato di grave turbamento dello stesso.

Ed è proprio quest'ultima modifica, insieme a quel "sempre", che eleva la legittima difesa da scriminante a una sorta di pretesa punitiva per chiunque osi violare il domicilio, minando un principio fondamentale di civiltà giuridica e cioè che la necessità di difendersi non si tramuti in offesa, ritorsione, persino vendetta.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia [all'iter](#) parlamentare dell'AC 1309 "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa" e ai [dossier](#) del Servizio Studi della Camera dei deputati.

I PRESUPPOSTI SBAGLIATI DI UNA LEGGE SBAGLIATA E PERICOLOSA

1) Questa legge non risponde ad alcuna reale emergenza

Dai dati trasmessi al Ministero della Giustizia¹ si evince che i procedimenti definiti in dibattimento nei tribunali italiani dal 2013 al 2016 sono stati 10 per la legittima difesa e 5 per eccesso colposo di legittima difesa, su un totale di circa 1.300.000 procedimenti penali pendenti in Italia. **I casi, dunque, di cittadini finiti sotto processo per accertamento di legittima difesa sono stati, e sono, pochissimi e nella maggior parte dei casi i giudici hanno stabilito l'archiviazione.** Per loro il processo, quindi, non è mai neppure iniziato.

Non c'è l'emergenza che viene denunciata alla base della riforma. **I dati statistici** dell'Istat² sono chiari: le rapine erano complessivamente 43.754 nel 2013, sono state 30.564 nel 2017. Più in dettaglio: le **rapine in abitazione** nel 2013 sono state 3.619, nel 2017 si sono **ridotte** a 2.300; mentre le **rapine in esercizi commerciali sono scese** dalle 6.865 del 2013 alle 4.517 del 2017. I furti complessivi erano 1.554.777 nel 2013, sono stati 1.265.678 nel 2017. I **furti in abitazione**, altro reato predatorio citato in continuazione: erano 251.422 nel 2013, sono stati 195.824 nel 2017, altra **significativa riduzione**.

Si tratta quindi di una questione che si vuole far passare come emergenza e che, invece, emergenza non è, se non nella percezione che si vuole indurre e che è stata indotta nel Paese, cavalcando paure, stimolandole con cinismo. Inoltre, non si tratta di emergenza, perché **le norme attualmente in vigore**, come ci confermano i dati, già oggi **garantiscono ampiamente quei cittadini che, davanti a un pericolo, a una minaccia, reagiscono per difendere sé stessi e i propri familiari.**

2) Le norme attualmente in vigore funzionano

Il motivo della nostra contrarietà alla riforma si basa anche su una considerazione preliminare, vale a dire che la modifica dell'attuale normativa in materia di legittima difesa si configura come un pericoloso **inganno nei confronti dei cittadini, indotti a pensare che le norme attuali non funzionino.**

Parliamo di norme approvate nel 2006 durante un governo a guida centrodestra. L'istituto della legittima difesa è stato già riformato poco più di dieci anni fa con la legge n. 59 del 2006 per volontà della Lega. Tale riforma teneva conto delle criticità emerse, anche dal punto di vista giurisprudenziale, introducendo una particolare disciplina per la legittima difesa domiciliare e una presunzione di proporzionalità che consente, oggi, alla difesa di non dover dimostrare la sussistenza di tale requisito, la cui assenza, però, può essere in concreto dimostrata dall'accusa.

La più recente giurisprudenza (e si cita come emblematica la sentenza della Cassazione Sez. IV, 20 giugno 2018, n. 29515 sul caso Birolo) sta, infatti, già applicando in maniera autonoma i criteri valutativi dello stato di grave turbamento psichico nelle fattispecie di legittima difesa, **determinando due conseguenze invocate dai sostenitori di questa**

¹ [La legittima difesa: alcuni dati](#). Nota breve del Senato della Repubblica.

² Istat: [Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria](#).

nuova riforma: l'impunità dell'agredito e insieme l'esonero da responsabilità civile. Non perché il fatto sia stato considerato lecito (la legittima difesa, infatti, è stata ritenuta solo putativa³); ma **perché il fatto, illecito, non è stato considerato colpevole.**

È quindi **sulla base della normativa vigente che la giurisprudenza ha già raggiunto i risultati che si prefiggono – o dicono di prefiggersi – i sostenitori della riforma** (impunità ed esonero da responsabilità civile) in discussione al Parlamento. **E lo ha fatto senza collidere con i principi costituzionali.**

Questo dimostra, dunque, che, se c'è un ladro o un aggressore ferito o ucciso in seguito a una reazione, **spetta, comunque, sempre al magistrato stabilire se questa reazione è proporzionata al pericolo subito**, se il pericolo era reale e attuale, **tenendo sempre presente che il cittadino**, sia di giorno, tanto più di notte, se si trova davanti a un aggressore che lo minaccia, se può, se non è impietrito dalla paura, cerca di difendersi, **e le leggi sono dalla sua parte.**

3) Non è vero che la riforma impedirà l'avvio di un procedimento penale

Anche con le nuove norme, a dispetto di quell'enfatico e pericoloso “la difesa è sempre legittima”, **si sarebbe sottoposti a indagini e, forse, anche eventualmente rinviati a giudizio** perché è impossibile evitare l'iscrizione nel registro degli indagati quando si ha a che fare, ad esempio, un omicidio. **Sarà poi compito del pubblico ministero valutare se procedere con l'archiviazione o rinviare a giudizio.**

4) La riforma contrasta con i principi costituzionali

Se la riforma della legittima difesa del 2006 è stata “resa conforme” alla Costituzione grazie alla giurisprudenza che ne ha delimitato i confini e, da ultimo, dalla Corte costituzionale (sentenze n. 85/2013 e n. 20/2017) che l'ha salvata con un ragionamento che impone un continuo e vicendevole **bilanciamento tra i principi e i diritti fondamentali**, senza pretese di absolutezza per nessuno di essi, la riforma che propone il governo a guida Lega-Cinque stelle scardina esattamente questo principio.

L'introduzione del carattere assoluto della presunzione della proporzione – cioè stabilire per legge che sussiste “sempre” il rapporto di proporzione con la conseguenza che dovrebbe essere sempre legittima e quindi non colpevole la reazione sproporzionata – **fa venir meno i principi di attualità e concretezza del pericolo, e quello della proporzionalità.**

Una presunzione del genere è **incompatibile con i principi costituzionali** sia perché **contrastata con qualsiasi ratio della legittima difesa** (il diritto all'autotutela deve essere bilanciato anche con gli interessi di chi si è messo nelle condizioni di subire una reazione difensiva; così pure come la reazione dello Stato deve essere proporzionata, alla stessa stregua deve essere quella di un cittadino), **sia perché**, sulla base di consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 183/2011), le presunzioni, di per sé plausibili, **sono illegittime e violano il principio di eguaglianza, diventando arbitrarie e irrazionali, se non rispondono a dati di esperienza generalizzati.** Ad esempio, tale presunzione di proporzione viene smentita ogni qual volta ad una tenue aggressione

³ Chi commetta un reato per difendersi da un pericolo che ritiene erroneamente esistente (cd. legittima difesa putativa).

patrimoniale (tentativo di furto) si risponde con una forte aggressione alla persona (uccisione del ladro).

Un' ulteriore criticità deriva, inoltre, dal **contrasto con l'art. 2, comma 2, della CEDU**, che ammette la liceità dell'uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti "assolutamente necessario" per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio.

Quanto all'introduzione **dell'esclusione della responsabilità per colpa nelle ipotesi in cui l'eccesso si realizzi in situazioni di minorata difesa dell'aggredito**, ovvero in stato di grave turbamento dello stesso, **questa maggioranza punta a sottrarre spazio alle valutazioni discrezionali del giudice** – ledendo quindi il principio del libero convincimento del giudice – e **a introdurre una sorta di presunzione legale di assenza di colpa**, con il rischio di escludere la responsabilità penale (e la corrispondente tutela della vittima) in casi nei quali il soggetto ha effettivamente agito per colpa.

Inoltre, una parte della nuova formulazione dell'eccesso colposo presenta **profili di illegittimità costituzionale** perché **non si applica a tutte le scriminanti ma solo alla legittima difesa**: tutte le cause di giustificazione di un reato hanno la stessa dignità e, in ogni caso, non ci possono essere automatismi essendo sempre necessario l'accertamento da parte di un giudice nel corso di un procedimento penale.

Tali criticità e giudizi sono stati espressi anche nel corso delle audizioni in Commissione Giustizia di organismi e personalità non solo della Magistratura e dell'Avvocatura, ma anche del mondo accademico⁴.

5) Lo sdoganamento della giustizia fai da te

Alla luce di quanto detto, l'intervento su una norma che già funziona, su un tema molto suggestivo per l'opinione pubblica, ha l'unico scopo di **dare un messaggio molto pericoloso** e cioè lo sdoganamento della **giustizia "fai da te" per i privati** e, conseguentemente, la **rottura del monopolio statale dell'uso della forza**.

Questo è un messaggio molto pericoloso per due ragioni: la prima, perché sottintende una **mancanza di fiducia nello Stato** – tanto più assurda quanto veicolata da una forza politica che esprime il Ministro dell'Interno – e la seconda perché dà il **via libera al Far West**.

Infatti, accanto alla riforma della legittima difesa che lancia questo messaggio subliminale, e neanche tanto subliminale, **il governo Lega-M5S ha allargato le maglie legislative per la detenzione di armi, anche di armi da guerra**, approfittando del recepimento della direttiva europea del 2017 (Direttiva UE 2017/853).

Mettendo insieme questa legislazione sull'allargamento delle ipotesi di detenzione legale di armi e il messaggio veicolato con la riforma della legittima difesa, c'è il concreto **rischio che ci si avvicini esattamente a quel Far West che è la ragione per la quale siamo fermamente contrari a questa riforma**.

Più armi in circolazione non determinano più sicurezza. Più armi in circolazione e la percezione di poterle usare più facilmente ne determinerà in generale un uso improprio e persino mortale e quindi molto pericoloso per la società.

⁴ V. anche ["Sulla legittima difesa "domiciliare": una sentenza emblematica della Cassazione \(caso Birolo\) e una riforma affrettata all'esame del Parlamento"](#) di Gian Luigi Gatta e ["Verso la "legittima offesa"?](#) di Roberto Bartoli in *Diritto Penale Contemporaneo*.